

Codice A1906A

D.D. 8 febbraio 2016, n. 59

**R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "MOTTO TONDO" nel Comune di Maggiore (NO) presentata dalla Ditta Cantamessa Bernardino Scavi con sede legale in Maggiore (NO) Via Beltrami n. 9. Pos C114N.**

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

la determinazione dirigenziale n. 393 del 10 dicembre 2010, con la quale è stata accordata la Concessione mineraria per minerali di feldspati e associati denominata “MOTTO TONDO”, situata in territorio del comune di Maggiore (NO), estesa su di una superficie di ettari 6 (sei) e are 20 (venti), per la durata di anni 5 (cinque) alla Ditta Cantamessa Bernardino Scavi con sede legale in Maggiore (NO), via Beltrami n. 9;

l’istanza presentata in data 15 maggio 2015, prot.n. 7684, con la quale la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi con sede legale in Maggiore (NO), via Beltrami n. 9, (P.I.: 00166520031) ha chiesto il rinnovo della Concessione mineraria per minerali di feldspati e associati denominata “MOTTO TONDO”, situata in territorio del comune di Maggiore (NO);

le istanze presentate in data 18 maggio 2015, con le quali la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi ha chiesto i rinnovi delle autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale e della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Preso atto:

che l’istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 11 giugno 2015 e in pari data all’Albo Pretorio telematico del comune di Maggiore (NO) per quindici giorni consecutivi con referto senza opposizioni;

della nota n. 3095 del 3 luglio 2015, con la quale il Comune di Maggiore ha richiesto la decadenza della sopra citata Concessione mineraria osservando che la Ditta concessionaria non ha avviato i lavori di coltivazione secondo il progetto approvato con la sopra richiamata d.d. n. 393/2010 e, pertanto, risulta inadempiente alle prescrizioni contenute in essa contenute;

Considerato:

che il progetto di coltivazione della miniera e il conseguente recupero ambientale sono stati preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 14-7137 del 22 ottobre 2007, assunta ai sensi dell’art. 13 l.r.

40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

che il dispositivo della sopra citata deliberazione prevede la stipula di una convenzione tra il Comune e la Ditta titolare della concessione mineraria;

che pur a seguito di numerosi incontri il Comune e la Ditta non sono pervenuti alla stipula della convenzione di cui sopra e che per superare tale mancata stipula la Regione Piemonte ha emanato la determinazione dirigenziale n. 439 del 21 ottobre 2011 avente per oggetto: “Concessione mineraria denominata Motto Tondo nel territorio del Comune di Maggiore (NO). Provvedimento amministrativo per il miglioramento della strada comunale di accesso”;

quanto emerso nel verbale del sopralluogo della commissione tecnica di controllo sull’attuazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale tenutosi in data 1° dicembre 2011 nel quale si è preso atto che la Ditta concessionaria ha dato avvio ai lavori minerari con l’apertura della pista di accesso al piazzale di base; nella medesima riunione si è preso atto che nonostante l’emanazione della sopra citata determinazione dirigenziale n. 439/2011 la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi è impossibilitata ad effettuare il trasporto del minerale dalla miniera ai recapiti finali;

che negli anni successivi al 2011 la Ditta concessionaria ha sospeso i lavori con la motivazione di non poter garantire la spedizione del minerale nei confronti delle industrie utilizzatrici in quanto non è stato raggiunto un accordo con il Comune di Maggiore con la stipula della convenzione e finalizzato al miglioramento della strada comunale di accesso alla miniera e il Comune ha impugnato avanti al TAR Piemonte la sopra citata d.d. n. 439/2011.

Ritenuto, pertanto, che la proposta di decadenza avanzata dal comune di Maggiore non sia accoglibile in quanto la sospensione dei lavori nella Concessione mineraria in oggetto è stata dettata da motivi indipendenti dalla libera volontà della Ditta Cantamessa Bernardino Scavi.

Ritenuto, inoltre, che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l’industria (refrattari e manufatti in ceramica).

Tutto ciò premesso:

visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e del sopralluogo istruttorio sul sito della miniera;

vista la relazione istruttoria favorevole ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 inviata in data 9 dicembre 2015, prot.n. 39958 dal Settore regionale Territorio e Paesaggio alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, VCO e Vercelli per gli ulteriori adempimenti istruttori;

visto che il Settore regionale Foreste con D.D. n. 3921 del 24 dicembre 2015, che si allega al presente provvedimento, ha autorizzato con prescrizioni la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di feldspati;

visti gli atti d’ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria”;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: “Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell’art. 1, comma 300 della L. 311/04”;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “legge Finanziaria 2006”, successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l’art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell’ordinamento regionale, l’istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all’ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva;

vista la D.G.R. n. 10 – 378 del 6 ottobre 2014 con la quale in applicazione del comma 2 dell’art. 6 della suddetta l.r. 14/2006 sono stati aggiornati i parametri unitari delle “Tariffe del diritto di escavazione” e nello specifico il parametro unitario per i minerali di 1^ categoria è stato aggiornato a euro 0,54 al metro cubo;

vista la determinazione dirigenziale n. 309 del 20 maggio 2015 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;

#### *determina*

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Ditta Cantamessa Bernardino Scavi con sede legale in Maggiore (NO), Via Beltrami n. 9, (P.I.: 00166520031) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata “MOTTO

TONDO”, per minerali di feldspati e associati a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.

2. L’area della Concessione è pari a 6 (sei) ettari e 20 (venti) are, la sua delimitazione è la medesima descritta nel verbale di delimitazione allegato alla D.D. n. 393/2010 di conferimento che qui si richiama integralmente.

3. Il mancato sviluppo della coltivazione mineraria, come descritto nelle premesse, nelle more della conclusione del giudizio avanti al TAR Piemonte relativo alla D.D. n. 439/2011, emessa in sostituzione della convenzione prevista tra Comune e Ditta concessionaria dalla D.G.R. 14-7137 del 22 ottobre 2007, non costituisce motivo di decadenza della concessione mineraria.

4. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 646,05 €(seicentoquarantasei/05), pari al minimo di Legge, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2016 mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Motto Tondo, Comune di Maggiora (NO). L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell’art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. “tariffe del diritto di escavazione” pari a € 0,57 al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell’anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 10 – 378 del 6 ottobre 2014.

5. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

6. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14-7137 del 22 ottobre 2007 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all’Allegato tecnico A, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto ;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

g) ottemperare alle prescrizioni contenute nella D.D. n. 3921 del 24 dicembre 2015, allegata al presente provvedimento, con la quale il Settore regionale Foreste autorizza la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di feldspati.

7. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n. 14-7137 del 22 ottobre 2007, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

8. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

9. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

10. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Dott. Stefano Bellezza

VISTO  
Il Direttore Regionale  
Dott.ssa Giuliana FENU